

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Le procedure di valutazione ambientale



PNRR

DOSSIER

Le disposizioni di attuazione e governance del PNRR in grado di impattare sulla regolamentazione delle procedure di valutazione ambientale sono quelle contenute negli artt. da 17 a 28 del D.L. n. 77/2021 e sono, in massima parte, finalizzate al raggiungimento di due obiettivi principali:

- l'integrazione della disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- la semplificazione della disciplina in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del c.d. Testo unico ambiente (di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La riforma interviene su di una materia come quella della disciplina della valutazione di impatto ambientale che era già stata profondamente modificata, con il D.lgs. 104/2017, al fine di recepire le modifiche apportate, alla legislazione europea in materia, dalla direttiva 2014/52/UE.

Il recepimento di questa direttiva, in realtà ha dato vita ad una vicenda che ha visto contrapposti, in più momenti, l'ordinamento interno e quello eurounitario. In particolare, la Commissione europea, ha giudicato tale recepimento non totalmente conforme al diritto europeo ed ha attivato, quindi, una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per non conformità alla normativa europea in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Il legislatore italiano, anche ai fini del superamento di tale contenzioso, è intervenuto successivamente, con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ponendo in essere interventi mirati ad accelerare le procedure di VAS e di VIA. In particolare, l'art. 50 del citato decreto, per il raggiungimento di questo obiettivo si è mosso lungo due direttrici parallele:

- la riduzione dei termini previgenti;
- la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Proprio grazie a questo nuovo intervento che ha armonizzato maggiormente la normativa interna con quella europea, il 18 febbraio 2021 la Commissione europea ha deciso l'archiviazione, tra le altre, della procedura di infrazione n. 2019/2308.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

Gli interventi di semplificazione della disciplina in materia di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale sono contenuti nella Parte II, Titolo I, Capo I (artt. da 17 a 22-bis) del D.L. n. 77/2021.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 8 del T.U. Ambiente ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC che sostituisce la precedente Commissione tecnica PNIEC. Ad essa è attribuita la competenza in materia di procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti:

- compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- finanziati a valere sul fondo complementare;
- attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

La Commissione è posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica ed è formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso dei requisiti indicati dalla legge.

I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno salvo eccezioni contemplate dalla legge.

Nella nomina dei membri, che avviene con decreto del Ministro della transizione ecologica, è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. Essi restano in carica cinque anni (termine elevato di un anno rispetto ai quattro anni previsti dalla precedente formulazione del comma 2-bis) e sono rinnovabili per una sola volta.

Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.

Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e degli altri enti pubblici di ricerca. Tale forma di collaborazione che, nel testo previgente rappresentava una possibilità, diviene ora obbligatoria.

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto, da specifiche disposizioni o intese, un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate.

La Commissione opera utilizzando, in quanto compatibili, le modalità previste per il procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Le Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori dell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC possono svolgere le proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

L'art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 77/2021 ha esteso, anche ai progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, l'applicabilità dell'istituto della consultazione preventiva come prevista per i procedimenti in materia di Valutazione integrata ambientale.

Oltre a novellare il citato comma 2-bis, l'intervento di semplificazione ha introdotto, nell'art. 8 del T.U. Ambiente anche i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies.

Il comma 2-ter, al fine di garantire univocità di indirizzo, prevede che i presidenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni relative alle procedure in materia di VAS, VIA e AIA.

Inoltre, sempre nell'ottica di una maggiore uniformità di indirizzo il comma 2-quater attribuisce al Ministro della transizione ecologica la facoltà di attribuire, al presidente di una delle citate Commissioni anche la presidenza dell'altra. Resta confermata anche rispetto a questa ipotesi l'esclusione dagli incarichi del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche (comma 2-quinquies).

Il successivo comma 2-sexies, a riprova dell'avvenuto avvicendamento tra i due organi prevede che la denominazione Commissione tecnica PNRR-PNIEC sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Commissione tecnica PNIEC.

Il comma 2-septies inserisce un ulteriore strumento di flessibilità nella gestione dei progetti attuativi del PNIEC stabilendo che qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sia possibile modificare, con decreto del Ministro della transizione ecologica e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC (di cui all'allegato I-bis del T.U. Ambiente).

Il nuovo comma 2-octies, allo scopo di consentire l'incremento di operatività della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione

tecnica PNRR-PNIEC, attribuisce loro la possibilità di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.

L'art. 17, comma 1, lett. b) del D.L. n. 77/2021 (che aggiunge un periodo in calce al primo comma dell'art. 8 del T.U. Ambiente) introduce un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti stabilendo che nella trattazione dei procedimenti di propria competenza, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC debbano dare precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

Infine, l'art. 17, comma 1, lett. c) nell'integrare il testo previgente dell'art. 8, comma 5 del T.U. Ambiente, ha previsto che i compensi dei membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC siano stabiliti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 7-bis del T.U. Ambiente (come novellato dall'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 77/2021 qualifica come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

A tal proposito sembra opportuno ricordare come la dichiarazione di pubblica utilità (come disciplinata dagli artt. da 12 a 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), conferisca alle opere (anche nel caso di opere private) la natura giuridica di opera pubblica e come ciò costituisca il presupposto per eventuali procedure espropriative. Inoltre, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza rappresenta ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 presupposto di legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

La novella ha, inoltre, disposto l'abrogazione del comma 2-ter alla luce del quale, per l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese previsti PNRR e di quelli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, doveva avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo.

La lett. b) dell'art. 18, comma 1, introduce dopo l'allegato I alla Parte seconda, del T.U. Ambiente, l'allegato I-bis, il quale individua opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

Ai sensi del successivo art. 18-bis, nel caso di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 327/2001 applicati alle opere individuate dal citato Allegato I-bis, parte seconda del T.U. Ambiente, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, così da consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

Le procedure di valutazione ambientale

A fine di meglio inquadrare la portata delle innovazioni attivate con il D.L. 77/2021 appare utile ricostruire sinteticamente la regolamentazione ordinaria degli strumenti di valutazione ambientale. Ciò consente, infatti, di contestualizzare al meglio ogni singolo intervento innovativo.

Nel corso del tempo il legislatore (inizialmente a livello comunitario e, successivamente, anche a livello nazionale) ha prestato una sempre crescente attenzione all'impatto delle grandi opere pubbliche e private sull'equilibrio ambientale. Conseguentemente sono state introdotte una serie di procedure finalizzate alla verifica dell'incidenza e della compatibilità ambientale. L'ambiente, inteso come bene giuridico polifunzionale della collettività, trasversale rispetto alle diverse manifestazioni del vivere civile, ha acquisito autonoma dignità, nella legislazione italiana, con l'approvazione del D.Lgs. n. 152/2006.

Nella complessità del mondo moderno, la tutela ambientale comporta la necessità di pianificare le azioni da intraprendere attraverso specifici provvedimenti attuativi mirati, in grado di ponderare i diversi (e, talora, contrastanti) interessi in gioco. Si rende, quindi

necessario conoscere, valutare e pianificare, anche in termini tecnici, le opere da effettuare in un determinato contesto ambientale.

In quest'ambito assumono particolare rilievo le procedure di valutazione ambientale disciplinate dalla seconda parte del Codice dell'ambiente:

- la valutazione ambientale strategica (VAS);
- la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Riguardo alla funzione attribuita dall'ordinamento agli istituti di valutazione ambientale l'art. 4, comma 3, del T.U. Ambiente chiarisce che la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

La valutazione ambientale strategica (VAS)

La valutazione ambientale strategica (VAS) è una specifica procedura (introdotta dalla citata Direttiva 2001/42/CE e recepita a livello nazionale T.U. Ambiente.) finalizzata a garantire l'integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione urbanistica.

In quest'ottica la VAS consente di valutare preventivamente gli effetti che possono derivare all'ambiente dall'attuazione di determinati strumenti di regolazione delle attività che comportano utilizzo del territorio, attraverso l'introduzione della tematica ambientale già nella fase di pianificazione e programmazione territoriale.

Da punto di vista procedurale, quindi, la VAS si colloca in una fase strategica addirittura precedente rispetto alla progettazione e alla realizzazione delle opere. I processi di valutazione ambientale di piani e programmi potenzialmente in grado di incidere in maniera significativa sull'ambiente perseguono il raggiungimento di un livello elevato di protezione ambientale attraverso l'integrazione delle valutazioni sull'impatto ambientale già nel momento

dell'elaborazione, adozione e approvazione di questi strumenti, assicurando che siano coerenti e capaci di contribuire alle condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006).

La VAS è ispirata al principio giuridico di precauzione ed è finalizzata alla soluzione di problemi che possono incorrere su di una scala geografica ampia. Essa, infatti, è in grado di fornire una valutazione strategica del territorio interessato, attraverso un quadro complesso e articolato che permette l'individuazione preventiva dei potenziali effetti di più progetti unitariamente considerati. Ciò si rende possibile in quanto la VAS, nel loro insieme, prende in considerazione l'ambiente come un sistema integrato di elementi tra loro interdipendenti, valutando i diversi piani e progetti come un insieme complesso, le cui componenti si integrano le une con le altre.

La normativa vigente suddivide piani e programmi territoriali in tre differenti categorie:

- piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS;
- piani e programmi per i quali la sottoposizione alla VAS dipende dalla valutazione delle autorità preposte circa la sussistenza di effetti significativi sull'ambiente (c.d. verifica di assoggettabilità);
- piani e programmi esclusi per legge dall'applicazione della VAS.

Secondo questa classificazione sono assoggettati alla VAS tutti i piani e i programmi:

- a) elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi di legge

Al contrario, l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 esclude, in ogni caso dal campo di applicazione del T.U. Ambiente e, quindi, anche dalle procedure di VAS:

- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti;
- i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale per l'applicazione di misure di emergenza.

In tutti gli altri casi, ossia quando non sia espressamente richiesta o esclusa la VAS, si rende necessaria la c.d. verifica di assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006), demandata alla stessa autorità competente all'adozione del parere finale sulla compatibilità ambientale (nel merito, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali per la VAS Statale; la P.A. preposta alla tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata in base alle leggi regionali, in caso di VAS regionale).

La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità precedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi individuati dalla legge (all'art. 6, commi 3 e 3 bis);
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

L'avvio della VAS da parte dell'autorità precedente deve essere contestuale al processo di formazione del piano o programma.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il proponente e/o l'autorità precedente, sin dai momenti preliminari dell'attività, avvii una fase di consultazioni con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (individuati nelle forme prescritte dalla legge), sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma.

Scopo di tali consultazioni è quello di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, garantendo che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La normativa precisa che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione per i piani e programmi a rispetto ai quali trova applicazione.

La valutazione di impatto ambientale (VIA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del c.d. T.U. Ambiente la Valutazione d'impatto ambientale VIA è il processo che comprende [...] l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

La VIA è uno strumento che trova applicazione successiva rispetto alla VAS (ove prevista) e che si pone in linea di continuità logico-giuridica con quest'ultima. Essa è diretta all'accertamento della compatibilità ambientale di progetti specifici (pubblici e privati), per la realizzazione di impianti, per opere o altri interventi che incidono sull'ambiente naturale o sul paesaggio con finalità di proteggere la salute umana, per contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita (art. 4, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

Sono considerati impatti ambientali (e, quindi, meritevoli di valutazione) gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti della normativa eurounitaria (in particolare dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE);
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;

- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano, inoltre, gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

Per alcune categorie di progetti (individuati dagli allegati al D.Lgs. n. 152/2006) l'impatto ambientale è presunto, mentre per altre tipologie deve essere accertato caso per caso, in seguito ad una verifica, ma solo se non ricadono in un'area protetta.

Trova applicazione, anche rispetto alla VIA, l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006. Conseguentemente non è sottoposta a Valutazione di impatto ambientale la realizzazione delle medesime opere rispetto alle quali è escluso il ricorso alla VAS.

La VIA, ove richiesta dalla legge, costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi.

Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. Ambiente la VIA viene effettuata a diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. La normativa tecnica (Allegati II, II-bis, III e IV al T.U. Ambiente) individua l'ambito di competenza (statale o regionale) per la sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA dei singoli progetti in ragione della tipologia e del contenuto del progetto stesso.

In sede statale, l'Autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica). Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme previste dalla legge.

I commi 4-bis e 4-ter (entrambe introdotti dall'art. 25, lett. a), del D.L. n. 77/2021) prevedono un particolare procedura per le ipotesi di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale. In questi casi il proponente, con riferimento alle voci individuate dalla normativa tecnica (allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del T.U. Ambiente), invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente per lo svolgimento della procedura di VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni capaci di dare origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

Regioni e province autonome disciplinano con proprie leggi o regolamenti:

- l'organizzazione delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA;
- le modalità di esercizio di tali funzioni amministrative;
- l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinato dagli artt. da 19 a 28 del D.Lgs. 152/2006. Ove richiesto dalla normativa viene esperita un'attività prodromica al procedimento di VIA vero e proprio, rappresentata dalla verifica di assoggettabilità (nota anche come "screening") mirata alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi del progetto, con lo scopo di individuare le fattispecie concrete che necessitano di essere sottoposte al procedimento di VIA. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinato

dall'art. 19 del T.U. Ambiente, si apre con la trasmissione dello studio preliminare all'autorità competente da parte del proponente. L'autorità competente, entro 5 giorni, verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, ove necessario, può richiedere, una sola volta, chiarimenti ed osservazioni al proponente. A sua volta, il proponente, deve provvedere inderogabilmente entro e non oltre 15 giorni, pena l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove completa, l'autorità procede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale (con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente) e alla comunicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione. Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione/comunicazione, chiunque ha interesse può presentare le proprie osservazioni. Verificati eventuali impatti del progetto sull'ambiente, l'autorità competente adotta il provvedimento entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. In casi eccezionali (relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto), il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di 20 giorni.

La riforma (art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 77/2021) ha integrato la procedura di sottoposizione a VIA prevedendo che nel medesimo termine l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Qualora l'autorità stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della decisione e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Al contrario, nel caso in cui l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA, in relazione ai criteri pertinenti elencati dalle disposizioni di carattere tecnico. Anche in questo caso la riforma (art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 77/2021) ha integrato la procedura facendo carico all'autorità competente che non ritenga di dover assoggettare un progetto al procedimento di VIA di specificare sia i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione sia, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. L'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Il procedimento di VIA vero e proprio prende le mosse dalla presentazione della relativa istanza (in formato elettronico) da parte del proponente, attraverso la trasmissione formale all'autorità competente dei seguenti documenti:

- a) il progetto per la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
- b) lo studio di impatto ambientale, elaborato a spese del proponente, in cui siano esplicitati di tutti gli elementi individuati dalla legge (art 22, D.Lgs. n. 152/2006);
- c) la sintesi non tecnica, predisposta al fine di consentirne una facile riproduzione e un'agevole comprensione da parte del pubblico, favorendo così interventi informati e coerenti da parte degli interessati;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti richiesti dalla legge (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dovuto;
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico per la partecipazione dei portatori di interessi eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'art. 21 del D.L. 77/2021 ha portato da 10 a 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA il termine entro cui l'autorità competente deve verificare:

- la completezza della documentazione;
- gli eventuali impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato;
- l'avvenuto pagamento del contributo dovuto.

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente, entro il medesimo termine, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non depositi la documentazione integrativa nel termine assegnato o la documentazione risulti ancora

incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente deve procedere all'archiviazione. La novella, inoltre, ha chiarito che i termini testé illustrati hanno carattere perentorio.

L'autorità competente procede all'immediata pubblicazione della documentazione allegata all'istanza di VIA e la rende accessibile al pubblico (con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente).

Essa, al tempo stesso, comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

Per i progetti inclusi nel PNRR o nel PNIEC, contestualmente alla pubblicazione della documentazione, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, avvia la propria attività istruttoria.

Contestualmente, l'autorità competente è tenuta a pubblicare, sul proprio sito web, uno specifico avviso al pubblico riguardo la presentazione dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e le altre comunicazioni indicate dalla legge (art. 24 T.U. Ambiente). Chiunque, nei termini stabiliti, può prendere visione degli atti e presentare osservazioni, delle quali si deve tenere conto, così come occorre considerare i pareri acquisiti per via telematica, delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione (art. 24, D.Lgs. n. 152/2006). Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

La riforma (art. 21, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2 del D.L. n. 77/2021, che novellano i commi 3 e 4 dell'art. 24 del T.U. Ambiente) ha previsto che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, ridotti a trenta per quelli inclusi nel PNRR o nel PNIEC, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione relativa all'istanza di avvio del procedimento di VIA. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

Qualora all'esito della fase di consultazione, o della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, emerge la necessità di integrare o modificare gli elaborati progettuali o

la documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per inclusi nel PNRR o nel PNIEC, può fissare, per una sola volta, un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico (art. 24, comma 5 T.U. Ambiente come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. b) n. 3 del D.L. n. 77/2021). In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i inclusi nel PNRR o nel PNIEC per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di presentazione dell'istanza di VIA. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. L'art. 24-bis attribuisce all'autorità competente il potere di disporre che la consultazione del pubblico per l'esame dello studio di impatto ambientale (unitamente a pareri ed osservazioni) si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri ricevuti. Essa, sulla base di tali valutazioni, adotta la decisione finale e conclude il procedimento di VIA con provvedimento espresso e motivato. L'art. 20 del D.L. n. 77/2021, con la novella dell'art. 25 del T.U. Ambiente ha mantenuto, rispetto alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale, il sistema del doppio binario, che differenziava l'iter dei progetti ordinari rispetto a quelli delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC sottoponendo quest'ultimi ad una procedura speciale. Il nuovo testo del citato art. 25 mantiene l'applicazione della procedura speciale anche ai progetti di attuazione del PNRR. Nello specifico:

- nel caso di progetti ordinari l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di 30 giorni. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare

complessità, l'autorità competente, con atto motivato, può disporre il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento;

- nel caso di progetti inclusi nel PNRR o nel PNIEC la competenza è attribuita alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e, comunque, entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso in cui non venga rispettato il termine per la conclusione del procedimento, il proponente ha diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS o della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il titolare del potere sostitutivo la decisione viene assunta dal titolare del potere sostitutivo, acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni.

La riforma ha integrato questa disciplina introducendo una disposizione che regola i casi di:

- inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica;
- ritardo, nel rilascio del concerto, da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura.

Se si dovessero verificare tali ipotesi il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Inoltre, detto provvedimento deve, altresì, indicare, le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione ed eventuali malfunzionamenti del progetto;
- le linee di indirizzo da seguire nelle fasi successive di sviluppo progettuale delle opere per contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
- le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi.

Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale definita nel provvedimento stesso. In ogni caso detto termine non può essere inferiore a cinque anni. Esso, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 152/2006, è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

Conclusa la fase di valutazione si rende necessaria un'attività di monitoraggio mirata alla verifica e al controllo degli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi dovuti alle opere approvate, anche in funzione dell'adozione delle opportune misure correttive.

Il Provvedimento unico in materia ambientale (PUA)

L'art. 22 del D.L. n. 77/2021 novella, in più punti l'art. 27 del T.U. Ambiente in tema di rilascio del Provvedimento unico ambientale (PUA) per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nell'ambito dei procedimenti di VIA di competenza statale. Il PUA viene rilasciato su istanza del proponente il quale può chiedere che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico, comprensivo di ogni autorizzazione ambientale richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine l'istante deve avere cura che il conseguente avviso al pubblico rechi specifica indicazione delle autorizzazioni richieste e la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali.

L'intervento riformatore è finalizzato a delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni individuate dalla norma stessa (al comma 2) escludendo tutte le altre autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale. A tal fine il citato comma 2 precisa che il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

- a) autorizzazione integrata ambientale;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;
- d) autorizzazione paesaggistica;
- e) autorizzazione culturale;
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico;
- g) nulla osta di fattibilità;
- h) autorizzazione antisismica

L'autorità competente, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto e l'eventuale ricorrere di impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'autorità competente e le altre amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali richieste dal proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, ciascuna per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

La riforma ha elevato da 5 a 10 dieci giorni il termine entro il quale l'autorità competente è tenuta a provvedere alla pubblicazione dell'avviso al pubblico che dà avvio alla fase di

consultazione. Il termine in questione inizia a decorrere dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel PUA.

Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria. Contestualmente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

In caso contrario l'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, il termine per l'ulteriore consultazione del pubblico è fissato in 30 giorni.

Al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea, a cui partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente.

Nel caso di progetti inclusi nel PNRR o nel PNIEC alla conferenza partecipano, in ogni caso, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in

sede di consultazione e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.

Fatto salvo quanto previsto per progetti inclusi nel PNRR o nel PNIEC, la decisione di rilasciare i titoli inseriti nella PUA è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

La riforma ha preso in considerazione anche il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) con due interventi separati.

In primo luogo, l'art. 23 del D.L. n. 77/2021, ha inserito un nuovo articolo, il 26-bis del T.U. Ambiente, nell'impianto del T.U. Ambiente andando a disciplinare la fase preliminare al procedimento per il rilascio del PAUR.

Inoltre, il successivo art. 24 del D.L. n. 77/2021 ha introdotto una serie di modifiche all'art. 27-bis del T.U. Ambiente finalizzate a fornire precisazioni rispetto alle procedure necessarie per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, anche in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

Ai sensi del citato art. 26-bis del T.U. Ambiente, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza per finalizzata all'ottenimento del PAUR, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione:

- delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e del relativo livello di dettaglio;
- delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale;

- delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi (comunque denominati), necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

A tal fine il proponente trasmette, in formato elettronico, all'autorità competente i seguenti documenti:

- a) lo studio preliminare ambientale o, se questo non è ancora disponibile, una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- b) il progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica

Entro cinque giorni dalla trasmissione, detta documentazione è pubblicata e resa accessibile (con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente) nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione.

Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare con le medesime amministrazioni ed enti. Le amministrazioni e gli enti coinvolti si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione:

- delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale e del relativo livello di dettaglio;
- del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica;
- delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio;
- delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi con cui, nella fase successiva vengono assunte le determinazioni in materia di rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari (di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del T.U. Ambiente), fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento successivo, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Riguardo alla procedura per il rilascio del PAUR, l'art. 27-bis del T.U. Ambiente prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, il proponente possa presentare all'autorità competente la relativa istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Il conseguente avviso al pubblico reca specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto e l'eventuale ricorrere di impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web (con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente).

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, l'autorità competente e le amministrazioni e gli enti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto (o comunque interessati), per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

Successivamente alla verifica della completezza documentale (ovvero dalla data di ricevimento delle integrazioni, eventualmente, richieste) l'autorità competente pubblica l'avviso predisposto dal proponente, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

Dalla data della pubblicazione di questo avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

Nei trenta giorni successivi l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità deve procedere all'archiviazione. Nel caso in cui, invece, venga depositata la documentazione integrativa l'autorità competente procede alla sua pubblicazione sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata di quindici giorni.

L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni documentali (o dalla data di ricevimento delle integrazioni, eventualmente, richieste) l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge nelle forme della Conferenza simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Il sistema di tutela trasversale in campo ambientale trova il suo completamento con l'istituto dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA), disciplinata dagli articoli da 29-bis a 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

L'art. 5, comma 1, lett. o-bis) del T.U. Ambiente definisce l'autorizzazione integrata ambientale come il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione (o di parte di essa) a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme alla normativa tecnica ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

L'AIA, quindi, permette di verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività economica potenzialmente lesiva di diversi fattori ambientali armonizzando, rispetto alle singole fattispecie concrete, interessi conservativi di tutela ambientale con interessi di sviluppo di natura economico-produttiva.

Logicamente, quindi, l'AIA si pone in una fase successiva rispetto alla VIA. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.

Le attività soggette ad AIA sono individuate espressamente dalla normativa tecnica (in particolare da due allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006) la quale fa riferimento a determinate categorie di impianti ed alle loro modifiche sostanziali.

Gli obiettivi fissati, da perseguire anche attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, riguardano la riduzione di emissioni inquinanti e rifiuti, l'uso efficiente dell'energia, la prevenzione degli incidenti ed il controllo nella fase di cessazione dell'attività (art. 6, comma 16, D.Lgs. n. 152/2006).

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 6, comma 16, D.Lgs. n. 152/2006, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) è prevenuta la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ponendo in essere gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

Il procedimento per il rilascio dell'AIA si compone nelle seguenti fasi:

- domanda dell'interessato che deve contenere, tra le altre cose, la descrizione dell'installazione, delle attività, delle materie prime e delle materie ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte, delle fonti di emissione, dello stato del sito di ubicazione dell'installazione, del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni, della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire (o ridurre) le emissioni, delle misure di prevenzione, delle misure di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, delle misure e delle attività di autocontrollo previste per controllare le emissioni nell'ambiente, delle principali alternative alla tecnologia;
- pubblicazione della domanda ad opera dell'autorità competente, nel proprio sito web, entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento con l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;
- partecipazione del pubblico con la presentazione all'autorità competente da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, di osservazioni, in forma scritta, sulla domanda;
- conferenza di servizi alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale. Inoltre, nel caso di impianti di competenza statale, partecipano alla conferenza di servizi, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della

salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, mentre, per le installazioni di competenza regionale, partecipano le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA. La conferenza dei servizi si svolge nelle forme della Conferenza di servizi istruttoria o della Conferenza simultanea di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

- rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità entro in termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del T.U. Ambiente. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve prevedere la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. L'AIA, inoltre, include i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti e dell'inquinamento acustico, anche in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo e le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee. In ogni caso i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente;
- pubblicazione del provvedimento l'autorità competente mette tempestivamente a disposizione del pubblico copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, presso gli uffici ove sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, unitamente alle altre informazioni previste dalla legge;
- controllo e monitoraggio secondo le indicazioni fissate dall'AIA. Ogni singola autorizzazione fissa, infatti, gli opportuni requisiti in materia di controllo delle emissioni, i quali specificano, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Inoltre, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Nell'ambito di tali controlli è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni

interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.

L'Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche

L'art. 24-bis del D.L. 77/2021, modifica il regime degli interventi edilizi su strutture ricettive turistiche, come definite dalle leggi regionali, assoggettando a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente:

- la costruzione di strutture ricettive;
- gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle strutture ricettive;
- le opere connesse a tali interventi.

L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla normativa sul procedimento amministrativo (di cui alla L. n. 241/1990). Il procedimento in questione si conclude con l'adozione della decisione, in sede di conferenza di servizi decisoria.

Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Le regioni e le province autonome individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

L'interpello in materia ambientale

L'art. 27 del D.L. n. 77/2021 ha introdotto, all'art. 3-septies del T.U. Ambiente, l'interpello in materia ambientale.

Il nuovo istituto offre a Regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque tra regioni e province autonome, la possibilità di inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

Il Ministero deve rispondere alle istanze entro novanta giorni dalla presentazione. Le indicazioni fornite in questa sede costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante.

In ogni caso, resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

Il Ministero della transizione ecologica pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze pervenute nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza.

La presentazione delle istanze di interpello ambientale non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Riferimenti normativi	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Tag	Transizione ecologica; Valutazione ambientale;
Glossario	Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; VAS; VIA; AIA; PAU; PAUR